



## TRIBUNALE DI URBINO

### Presidenza

---

Ordine di servizio n. 284 del 18/02/2025

---

Il Presidente f.f.,

attesa la carenza di un dirigente amministrativo;

esercitando, dunque, in via di fatto ed al solo fine di non provocare interruzioni o rallentamenti del pubblico servizio, le funzioni spettanti al dirigente amministrativo;

premesso che la Legge 207/2024 con l'art. 1 comma 815 ha modificato il Testo Unico Spese di Giustizia (DPR n. 115/2002);

posto che la modifica normativa ha lasciato invariati i diritti di copia cartacea, ma ha interessato l'art. 269 del suddetto Testo Unico che ora dispone:

“1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”;

che è stato altresì introdotto l'art. 269 bis che così dispone “Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.”

che quindi è stata introdotta all'allegato 8 la tabella che qui si riporta integralmente:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

ritenuto che, pur non essendo ad oggi stata emanata alcuna circolare applicativa da parte del Ministero della Giustizia, sia necessario dare applicazione alla suddetta modifica normativa non essendo l'attuazione della stessa subordinata ad alcun provvedimento ministeriale;

richiamato il “Provvedimento 28 marzo 2023 - Diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale - Quesito - Rif. Prot. DAG n.3759E, del 9 gennaio 2023” con il quale il Direttore generale ha chiarito che “Con successiva nota prot. DAG n. 216892U del 17 novembre 2017 la Direzione ha altresì posto in risalto che: “...per determinare correttamente l'ammontare dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'ufficio su supporto informatico (ex art. 4, comma 5, d.l. n. 193/ 2009 convertito in legge n. 24/2010 occorre distinguere tra testi digitalizzati (ovvero acquisiti su supporti informatico previa scansione da

parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'ufficio giudiziario nel corso delle indagini)”; ciò in quanto “...il principio sancito dal Tar Lazio e ripreso dal Consiglio di Stato non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate su supporto informatico previa scansione da parte della cancelleria: il criterio del calcolo a pagine, in altre parole può trovare applicazione nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione del documento analogico al fine di renderlo fruibile anche in modalità digitale, ma non anche rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall'ufficio giudiziario”.

ritenuto, dunque, in estrema sintesi, che dovrà continuarsi a differenziare tra atti e documenti nativi digitali (diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo) e atti e documenti digitalizzati (diritti di copia su supporto cartaceo);

P.T.M.

invita il personale delle Cancellerie penali a dare attuazione alla novità normativa provvedendo a escutere i diritti di copia secondo gli importi e le modalità previste nella sopra riportata tabella con riferimento alle richieste di copie, effettuate con modalità telematica o comunque su strumenti di memorizzazione di massa fisici, messi a disposizione dal richiedente, di documenti già digitalizzati.

Si trasmetta per conoscenza anche al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

Urbino, data della sottoscrizione digitale

Il Presidente f.f.  
Egidio de Leone